DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE IL RILANCIO DELL'OCCUPAZIONE E PER LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI A CARICO DELLE IMPRESE

Art. 2

Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di apprendistato

Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) forma scritta del contratto e del patto di prova;»;

2) al comma 1, la lettera i) e' abrogata;

3) i commi 3-bis e 3-ter sono abrogati;

b) all'articolo 3 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-ter. Fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore e' riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonche' delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo.»;

c) all'articolo 4, al comma 3, le parole: «, e' integrata,» sono sostituite dalle seguenti: «, puo' essere integrata,». All'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 19 e' abrogato.

Versione in vigore dal 21 marzo 2014, non più in vigore dal 20 maggio 2014 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese
Estremi	Decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34
Capo	I — Disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine e di apprendistato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2014

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-favorire-il-rilancio-dell-occupazione-e-per/art-2-semplificazione-delle-disposizioni-in-materia-di-contratto-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it